

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 27 - numero 5990 di Martedì 23 dicembre 2025**

# **Gestire la tutela dei lavoratori nei siti contaminati di interesse nazionale**

*Una scheda informativa dell'Inail si sofferma sul ruolo dell'Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale. Le definizioni, la normativa, i principi generali della tutela dei lavoratori e i compiti dell'Inail.*

Roma, 23 Dic ? Nei **siti contaminati** l'esposizione a sostanze pericolose presenti nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria, rifiuti,) può rappresentare un rischio per la salute di chi frequenta o opera in queste aree.

E proprio in considerazione del fatto che la contaminazione di un sito comporta rilevanti implicazioni per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, come anche per l'ambiente, l'Inail, tramite il Dipartimento di Innovazione Tecnologica e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), ha un **ruolo tecnico-scientifico** nelle procedure di gestione e bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Su questi temi e per presentare l'attività di ricerca e consulenza in tema di valutazione e gestione dei rischi da esposizione a sostanze pericolose, compreso l'amianto, nei siti contaminati, il Dipartimento DIT ha prodotto un **factsheet** - a cura di S. Berardi, MP Bogliolo, L. De Angelis, F. Mariani e F. Paglietti (Inail, Dit) ? dal titolo "**Il ruolo dell'Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale (SIN)**".

Nel presentare la scheda ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- I siti contaminati, la normativa e i rischi per i lavoratori
- I siti contaminati e i principi generali della tutela dei lavoratori
- I siti contaminati e l'attività di ricerca e consulenza dell'Inail-DIT

Pubblicità

## **I siti contaminati, la normativa e i rischi per i lavoratori**

Oltre a presentare il ruolo dell'Inail la scheda fornisce utili informazioni per **comprendere cosa siano i siti contaminati** anche in riferimento alle possibili attività lavorative che si svolgono sul sito.

Intanto con **sito contaminato** si intende "una porzione di territorio nella quale fenomeni antropici hanno comportato alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee tali da determinare un rischio sanitario e/o

ambientale". E spesso i siti contaminati insistono "su siti industriali dismessi o in attività, discariche abusive o non adeguatamente gestite, punti vendita carburanti, miniere e cave".

Si segnala poi che in Italia la gestione dei siti contaminati è regolamentata dal Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

In particolare, l'art. 252 definisce **Siti di Interesse Nazionale** "quei siti il cui inquinamento è di particolare rilievo in termini di estensione e/o impatto sanitario-ambientale". E ad oggi i SIN "sono 42 (33 con contaminazione prevalentemente chimica e 9 contaminati prevalentemente da amianto)".

Inoltre, le **attività lavorative** che si svolgono su di un sito contaminato "sono classificabili in:

- attività produttive/commerciali/di servizi;
- attività di bonifica o di messa in sicurezza;
- attività di realizzazione di interventi/opere consentiti ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006".

E in tutti questi casi è evidente come la presenza di sostanze pericolose nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, aria) possa "esporre i lavoratori a rischi per la salute, per i quali si rende quindi necessario effettuare un'**adeguata valutazione e gestione**". In particolare "le modalità di esposizione mediante le quali il lavoratore può entrare in contatto con dette sostanze sono principalmente l'inalazione di vapori, polveri e fibre, l'ingestione e il contatto dermico".

Se ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i lavoratori che svolgono la propria attività su di un sito contaminato "devono essere tutelati rispetto ai suddetti rischi", lo stesso D.Lgs. 152/2006 esplicita questo obbligo nell'Allegato 3 al Titolo V, Parte Quarta:

*"**Protezione dei lavoratori.** L'applicazione di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che operano sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del monitoraggio, del campionamento e degli interventi. Per ciascun sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori".*

## I siti contaminati e i principi generali della tutela dei lavoratori

Il documento si sofferma anche sui **principi generali della tutela dei lavoratori** nei siti contaminati.

Si indica che la modalità con cui condurre la **valutazione e gestione** del rischio chimico e del rischio amianto per i lavoratori "si differenzia in funzione della tipologia di esposizione a sostanze pericolose:

- **Esposizione professionale** (ossia connessa all'attività svolta dal lavoratore). Tale tipologia di esposizione riguarda anche i lavoratori coinvolti nelle attività di bonifica e di realizzazione di interventi/opere all'interno di siti contaminati (art. 242-ter, D.Lgs. 152/2006). Queste attività spesso comportano un'interazione diretta con le matrici ambientali

contaminate, soprattutto nel caso di: a) scavo e movimentazione di terreno, b) scavo di rocce contenenti amianto, c) rimozione dell'amianto e dei rifiuti contenenti amianto in strutture abitative o industriali/mezzi di trasporto" Gli autori ricordano che, nello specifico, il rischio chimico è "valutato e gestito ai sensi del Titolo IX "Sostanze pericolose" del D.Lgs. 81/2008, Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni). Il rischio amianto è valutato ai sensi dei decreti ministeriali 6/9/94 e 14/5/96 (Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e gestito, in termini di sicurezza per i lavoratori, ai sensi del Titolo IX "Sostanze pericolose" del D.Lgs. 81/2008, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) ove viene stabilito il valore limite di riferimento e vengono indicate le misure di prevenzione collettiva ed individuale da adottare". Si ricorda che a breve dovrebbe essere recepita in Italia la Direttiva Europea 2668/2023 che ridurrà di un decimale il valore limite stabilito.

- **Esposizione ambientale** (ossia non connessa all'attività svolta dal lavoratore). "Tale esposizione riguarda principalmente i lavoratori che svolgono attività produttive/ commerciali/di servizi che insistono su di un'area contaminata. Il rischio chimico e il rischio amianto derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali si ritiene debbano essere valutati e gestiti in modo tale da garantire che l'esposizione del lavoratore sia equiparabile a quella della popolazione generale".

Riguardo al rischio chimico, si segnala che i criteri a supporto della sua valutazione e gestione, in particolare per il rischio da inalazione vapori e polveri (outdoor e indoor), sono riportati nel documento Inail " Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" [INAIL, 2014].

## I siti contaminati e l'attività di ricerca e consulenza dell'Inail-DIT

La scheda ricorda poi che l'Inail tra i suoi **compiti istituzionali** "svolge anche attività di ricerca, studio, sperimentazione, formazione e consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro".

In particolare l'Inail-DIT svolge "attività di ricerca e consulenza tecnica finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito contaminato rispetto alla presenza di sostanze pericolose, compreso l'amianto, nelle matrici ambientali".

E riguardo alle **attività di consulenza** si sottolinea che la competenza sui procedimenti di bonifica riguardanti i SIN "è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale '*...si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati...*' (art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/2006). Ad oggi, il MASE si avvale di:

- SNPA per gli aspetti di carattere ambientale;
- INAIL-DIT e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per gli aspetti di carattere sanitario, nel caso in cui siano presenti lavoratori;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) e le ASL per gli aspetti di carattere sanitario, nel caso in cui sia coinvolta la popolazione".

Si segnala poi che "nel rispetto dei compiti di vigilanza e controllo delle ASL, e ferma restando la responsabilità del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in merito alle azioni di prevenzione e protezione da attuare per la tutela dei suoi dipendenti, l'**attività consulenziale** dell'INAIL-DIT ha lo scopo di:

- individuare eventuali criticità/carenze sia nella valutazione del rischio dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle matrici ambientali, sia nelle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per la gestione dello stesso;
- indicare, ove opportuno, adeguamenti e azioni correttive per garantire la massima tutela dei soggetti esposti".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della scheda che riporta anche le attività di ricerca dell'Inail-DIT, i riferimenti/documenti in materia e gli aggiornamenti normativi di interesse.

Tiziano Menduto

***Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:***

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, "[Il ruolo dell'Inail-Dit nella gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale \(SIN\)](#)", a cura di S. Berardi, MP Bogliolo, L. De Angelis, F. Mariani e F. Paglietti (Inail, Dit), factsheet edizione 2025 (formato PDF, 208 kB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a "[La gestione dei Siti contaminati di Interesse Nazionale \(SIN\)](#)".



Licenza [Creative Commons](#)

---

[\*\*www.puntosicuro.it\*\*](http://www.puntosicuro.it)